

# **STATUTO dell' ASSOCIAZIONE**

**“Produttori Musicali Indipendenti “ - PMI  
dal 25 Giugno 2019**

## **INDICE**

### **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

- Art. 1 – Costituzione sede e denominazione;**
- Art. 2 – Scopi;**
- Art. 3 – Durata;**

### **TITOLO II - ASSOCIATI**

- Art. 4 – Requisiti;**
- Art. 5 – Ammissione e Durata;**
- Art. 6 – Categorie di Associati;**
- Art. 7 – Diritti ed Obblighi degli Associati**
- Art. 8 – Associati Sostenitori-Prima Iscrizione;**
- Art. 9 – Sanzioni;**
- Art. 10 – Cessazione del Rapporto Associativo;**
- Art. 11 – Quote e contributi Associativi;**

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **CAPO I – Organi dell'Associazione**

- Art. 12 – Organi;**
- Art. 13 – Assemblea;**
- Art. 14 – Riunioni e Convocazione dell'Assemblea;**
- Art. 15 – Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea;**
- Art. 16 – Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria;**
- Art. 17 – Attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria;**
- Art. 18 – Consiglio Direttivo;**
- Art. 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo;**
- Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo;**
- Art. 21 – Presidente – Commissione di Designazione- Presidente Onorario -**
- Art. 22 – Vicepresidenti;**
- Art.22bis Comitato di presidenza**
- Art. 23 – Aree di Attività e Commissioni;**

#### **CAPO II – Organizzazione e organi di controllo dell'Associazione**

- Art. 24-- Segretario Generale;**
- Art. 25 – Organo di Controllo Contabile;**
- Art. 26 – Controversie tra Associati;**
- Art. 27 – Disposizioni Generali sulle Cariche;**

### **TITOLO IV– FONDO COMUNE E BILANCIO**

- Art. 28 – Fondo Comune;**
- Art. 29 – Esercizio Sociale e Bilancio;**

### **TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – REGOLAMENTO –SCIOGLIMENTO- DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 30 – Modificazioni Statutarie;**
- Art. 31 – Regolamento di attuazione;**
- Art. 32 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione;**
- Art. 33 – Norme transitorie e finali;**

**STATUTO dell' ASSOCIAZIONE**  
**“Produttori Musicali Indipendenti “-PMI**  
**dal 25 Giugno 2019**

**TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

**ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE**

Tra le imprese produttrici di musica registrata con fissazione su supporti analogici e digitali ed altri supporti presenti e futuri contenenti suoni e/o immagini è costituita l'**associazione** di categoria **“Produttori Musicali Indipendenti”** in breve **PMI** (di seguito l' **“Associazione”**)

Per supporti dell'immagine o videomusicali si intendono quelli che costituiscono espressione del video in musica.

L'Associazione ha sede in Milano Italia e può avere uffici e altre sedi distaccate in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita quella dell'Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni di imprese indipendenti nazionali, comunitarie e internazionali

**ART. 2 – SCOPI**

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro.

L' Associazione ha lo scopo:

2.1 di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei propri associati e quelli del settore musicale e fonografico indipendente sia sul piano nazionale che internazionale contribuendo alla valorizzazione culturale della musica.

Ed in particolare:

- a) di cogliere tutte le opportunità dell'evoluzione tecnologica delle trasmissioni a banda larga e dei servizi avanzati in mobilità e dei nuovi mercati per il rilancio della imprenditoria musicale indipendente;
- b) di aiutare la produzione musicale indipendente italiana a trovare le risorse economiche e produttive necessarie a promuovere la creatività;
- c) di ottenere l'applicazione dello statuto d'impresa culturale riconosciuto ad altri settori come il cinema e l'editoria anche alla produzione musicale;
- d) di sollecitare il cambiamento e accompagnare l'evoluzione della produzione musicale lungo il percorso positivamente battuto dalla produzione cinematografica nazionale;
- e) di adoperarsi perché i produttori musicali indipendenti possano continuare a investire competenze e risorse proprie avendo accesso alle numerose fonti di finanziamento diretto e indiretto delle attività culturali tra cui
  - fondi pubblici italiani e europei
  - accesso al credito agevolato
  - sostegno alla promozione dei progetti e dei prodotti in Italia e all'estero;

2.2 di stipulare accordi e pattuizioni di carattere generale e di interesse dei produttori musicali di fonogrammi indipendenti ivi compresi i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro con le competenti OO.SS;

2.3 di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare i diritti della categoria, per qualsiasi titolo ed in particolare ma senza limitazione alla generalità - ai sensi della legge 22 aprile 1941 numero 633, dell'art. 648 Codice Penale e dell'art. 2601 Codice Civile, contribuendo anche alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva;

2.4 di agire in giudizio, per i fatti che rechino pregiudizi e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione nell'interesse delle imprese indipendenti associate;

L'Associazione può dar vita ad una FEDERAZIONE MUSICALE DI INDIPENDENTI oltre che partecipare ad enti, e società di servizi purché finalizzati ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'iscrizione all'Associazione è volontaria e l'appartenenza alla stessa comporta obblighi e responsabilità, anche morali, nei confronti dei soci e dei terzi.

L'Associazione potrà adottare un Codice Etico.

### **ART. 3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento di cui al successivo Art.32.

In tal caso, l'Assemblea Straordinaria delibera anche sulla destinazione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi rimborso alle imprese associate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate ai soci entro il 31 maggio dell'anno successivo

## **TITOLO II - ASSOCIATI**

### **ART. 4 – REQUISITI**

Possono far parte dell'Associazione le imprese musicali indipendenti in possesso dei seguenti requisiti e che li detengano per tutto il periodo di permanenza nell'Associazione:

- a) essere "Produttore" nel senso definito dall'Art.1 lett. a), b), c) e d) del Regolamento di cui al successivo Art. 31 (di seguito il "**Regolamento**");
- b) essere effettivamente operanti in Italia con le modalità previste dagli art. 2, 3 e 4 del Regolamento.

### **ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA**

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'impresa interessata.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che ne fa richiesta, deve essere indirizzata al Presidente.

Con la domanda di ammissione, l'aspirante associato si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico e tutte le decisioni degli organi sociali adottate in conformità della legge e dello Statuto ed a versare la quota sociale annuale e, quando prevista, la quota straordinaria. Il Consiglio Direttivo delibera, a propria insindacabile discrezione ed in modo inappellabile, sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazione o motivazione alcuna in relazione alla decisione finale.

L'iscrizione all'Associazione decorre dal giorno della delibera.

L'impresa associata deve comunicare per iscritto i nominativi dei propri rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione. I rappresentanti dell'impresa associata devono rispettare i più alti requisiti di affidabilità, legalità e moralità, e conformarsi a tutti i requisiti previsti dal Codice Etico.

L'ammissione e il recesso dall'Associazione devono essere comunicate, da parte del Consiglio Direttivo, a tutti gli Associati e agli Associati Sostenitori, anche in sede di prima assemblea utile.

L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e, in mancanza di disdetta presentata entro il termine di cui al successivo Art. 10 lettera a), l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno.

Non possono essere ammessi come Associati, gli imprenditori musicali indipendenti iscritti ad altre Associazioni aventi oggetti analoghi.

Qualora la richiesta di ammissione all'Associazione venisse respinta, il richiedente non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda precedente.

### **ART. 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI**

Gli Associati sono divisi nelle sette seguenti categorie, secondo i parametri stabiliti dall'Art. 4 del Regolamento:

- |    |                          |          |          |
|----|--------------------------|----------|----------|
| a) | ai membri di Categoria A | spettano | 10 voti; |
| b) | ai membri di Categoria B | spettano | 6 voti;  |
| c) | ai membri di Categoria C | spettano | 5 voti;  |
| d) | ai membri di Categoria D | spettano | 4 voti;  |
| e) | ai membri di Categoria E | spettano | 3 voti;  |
| f) | ai membri di Categoria F | spettano | 2 voti;  |
| g) | ai membri di Categoria G | spettano | 1 voto.  |

## **ART 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ORDINARI**

Gli Associati hanno diritto:

- di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo, se in regola con i versamenti delle quote associative.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento, le deliberazioni degli organi associativi, il Codice Etico.

L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, nè di alcuno dei suoi associati e/o partecipanti.

## **ART 8 – ASSOCIATI SOSTENITORI – PRIMA ISCRIZIONE**

La categoria degli Associati Sostenitori è costituita da coloro che, svolgendo attività diverse da quelle degli Associati, intendono contribuire per sostenere le attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi.

Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi all'Associazione secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente Art. 5.

Gli Associati Sostenitori sono soggetti al presente Statuto, al Regolamento, al Codice Etico e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in quanto applicabili e non beneficiano del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associato Sostenitore, per mezzo della presentazione della domanda di ammissione così come specificata all'Art. 5, può fare richiesta, in qualsiasi periodo dell'anno, di essere ammesso in qualità di Associato ordinario. L'accoglimento della domanda di ammissione è deliberato dal Consiglio Direttivo e, previa verifica dei requisiti richiesti, è efficace dal giorno della stessa delibera.

Per associati "prima iscrizione" si intendono le aziende che pur avendo i requisiti di cui Art.1 e 2 del Regolamento, desiderano beneficiare dei servizi dell'Associazione alle condizioni e con le limitazioni di cui all'Art. 5 del Regolamento stesso.

## **ART 9 – SANZIONI**

Le imprese indipendenti associate che si rendono inadempienti a quanto contenuto nel presente Statuto e/o al Regolamento e/o al Codice Etico, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione dei servizi associativi;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alla lettera e) del successivo Art. 10;
- g) sospensione cautelare dall'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica.

Le sanzioni, che possono essere irrogate anche in via cumulativa fra loro, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e vengono immediatamente comunicate all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per mezzo PEC.

E' ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione di sanzioni, ricorso al Consiglio Direttivo entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso non produce effetto sospensivo.

## **ART 10 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La qualità di Associato e di Associato Sostenitore si perde:

- a) per disdetta volontaria da parte dell'Associato o dell'Associato Sostenitore da comunicarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente Art. 4;
- c) per recesso, ai sensi dell'Art.15;

d) per esclusione, in caso di morosità ai sensi dell'Art. 11 ultimo comma o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento o dal Codice Etico;

e) per esclusione, quando l'Associato o l'Associato Sostenitore attui uno o più illeciti gravi di pirateria fonografica ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela dei diritti d'autore e connessi;

La perdita della qualità di Associato o di Associato Sostenitore comporta, ipso iure, il venir meno di ogni diritto a ricevere e beneficiare dei servizi dell'Associazione.

In tutte le ipotesi di cui al presente Articolo, l'Associato o l'Associato Sostenitore uscente è comunque tenuto a soddisfare senza ritardo le obbligazioni pecuniarie a lui gravanti, ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi, fino al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le circostanze che hanno determinato la cessazione del rapporto associativo.

In ogni ipotesi di cessazione del rapporto associativo, la quota associativa non è rimborsabile.

## **ART 11 – QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote associative.

Le quote sono costituite, come meglio specificato nel Regolamento, da un contributo fisso ordinario commisurato alla categoria di appartenenza di ciascun Associato.

Le quote sono volte a far fronte agli oneri di gestione ordinaria deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Le anzidette quote possono essere periodicamente modificate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria, validamente costituita con almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e senza tener conto degli astenuti, delibera il versamento di contributi straordinari ulteriori a carico degli Associati.

Le quote associative sono annuali e devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni esercizio.

In caso di mancato pagamento della quota associativa, sia ordinaria che straordinaria, l'Associazione, decorsi 180 giorni da ogni scadenza, può sospendere, ogni servizio nei confronti dell'Associato moroso, dandone avviso scritto.

Il mancato pagamento della quota associativa, sia ordinaria che straordinaria, oltre la fine dell'esercizio comporta la perdita della qualità di Associato, ai sensi dell'Art. 10 lett. d).

L'Associazione potrà ricevere da Enti Pubblici e/o Privati, Consorzi Pubblici e/o Privati, Associazioni e/o Corporazioni e/o Società ed Enti vari, con sede in Italia e all'Estero, contributi e/o fondi e/o donazioni e/o elargizioni a qualsiasi titolo, purché destinati al raggiungimento degli scopi associativi.

## **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE**

### **CAPO I – Organi dell'Associazione**

#### **ART 12 – ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Comitato di Presidenza;
- f) L' Organo di controllo contabile;
- g) Il Segretario Generale.

Fatta eccezione per il Segretario Generale, tutte le cariche sociali si presumono conferite a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell'Assemblea, ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

### **ART 13 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Gli Associati morosi possono partecipare ai lavori assembleari, con diritto di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

Ogni Associato può farsi rappresentare: i) da altro Associato mediante delega scritta da inviarsi al Presidente o ii) da un dirigente o dipendente della propria azienda.

Ogni Associato non può rappresentare più di 3 (tre) Associati mediante delega scritta, purché sia l'Associato delegato che l'Associato delegante siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Pertanto, sarà considerata non validamente rilasciata e del tutto priva di effetti, la delega a favore di, o conferita da, un Associato che non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale o di altro contributo straordinario.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun Associato sono stabiliti dall'Art. 6 del presente Statuto.

Il numero di voti spettanti a ciascun Associato è annotato in apposito registro, aggiornato annualmente, numerato tenuto dal Segretario Generale; di esso possono prenderne visione gli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione, l'Associazione comunica a ciascun Associato il numero dei voti cui ha diritto, il cui esercizio è subordinato

alla verifica degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, e, all'occorrenza, l'Organo di controllo contabile.

### **ART 14 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- b) in via straordinaria, nei casi previsti dall'Art. 17 quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che rappresentano almeno un quinto dei voti complessivi.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti dal presente Statuto, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti dallo stesso incaricato o dal Vice Presidente più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione, a cura del Segretario Generale, previa conforme delibera del Consiglio Direttivo e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) dei voti complessivi.

Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno con indicazione della data, ora, giorno e del luogo dell'Assemblea

### **ART 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti complessivi; tuttavia trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/5 (un quinto) dei voti complessivi.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità di voti, la trattazione dello specifico argomento all'ordine del giorno è rinviata alla Assemblea successiva.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, salva, in ogni caso, la nomina per acclamazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista al comma seguente.

Le imprese associate che non intendono conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni

sono state adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata o PEC fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data dell'Assemblea) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data dell'Assemblea. Il recesso produce i suoi effetti dal momento stesso in cui è espresso per mezzo dell'invio della lettera raccomandata o della PEC. In mancanza di dissenso comunicato nei termini e nelle modalità sopra disciplinate, l'impresa associata è tenuta a conformarsi alla deliberazione adottata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano.

I verbali dell'Assemblea vengono redatti dal Segretario Generale, o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea, e rese note mediante verbale sottoscritto dal Presidente.

## **ART 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Presidente Onorario;
- c) stabilisce il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge l'organo di revisione;
- e) delibera su modifiche del Regolamento con maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- f) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- h) approva il budget previsionale annuale di spesa per ogni esercizio sociale entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;
- i) approva entro il 31 maggio di ogni esercizio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio;
- j) approva i contributi e le quote di ammissione all'Associazione ai sensi dell'Art 11 che precede;
- k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
- l) nomina il Past President.

## **ART 17 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti gli Associati, secondo quanto previsto dall'Art.15 1° comma; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto nonché sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

## **ART 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 15 (quindici) membri:

- a) dal Presidente;
- b) da quattro Vice Presidenti;
- c) da un minimo di **3** fino ad un massimo di **9** componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria di cui almeno:
  - 1(un) componente in rappresentanza delle Categorie A e B
  - 1(un) componente in rappresentanza delle Categorie C e D
  - 1(un) componente in rappresentanza delle Categorie di E, F e G;  
(di seguito A-B, C-D, E-F-G, le "**Classi di Categoria**")
- d) dall'ultimo Past-President che dopo la cessazione della carica rimanga nell'ambito operativo industriale, sempre che non sia confliggente con gli interessi associativi;

Il Presidente e i Vice Presidenti sono da considerarsi negli eletti nella categoria di propria appartenenza.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del precedente comma, la Commissione di Designazione predispose la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

Gli interessati potranno richiedere alla Commissione di Designazione di essere inclusi nella lista dei candidati non oltre il decimo giorno antecedente alla data in cui si riunirà l'Assemblea.

L'Assemblea: i) stabilisce il numero dei componenti di cui alla lettera c); ii) elegge i membri del Consiglio Direttivo di cui alla lettera c).

Ove l'Assemblea non elegga per acclamazione i componenti del Consiglio Direttivo di cui alla lettera c), al termine della votazione sarà necessario: i) in primo luogo, nominare il candidato che, per ciascuna Classe di Categoria, abbia ottenuto il maggiore numero di voti e ii) in secondo luogo, ed una volta che tutte le Classi di Categoria sono rappresentate, nominare i candidati che, indipendentemente dalla Categoria di appartenenza, abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Ciascun Associato può votare anche i candidati appartenenti ad una differente Categoria di appartenenza.

In ogni caso, al termine della procedura di elezione, il Presidente verifica che ciascuna impresa associata non sia presente in Consiglio Direttivo con più di due componenti.

La nomina del Consiglio Direttivo è valida se avviene per acclamazione purché in Assemblea siano presenti tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti complessivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I singoli componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a titolo personale e sono tenuti a partecipare personalmente alle riunioni degli organi assembleari. Ove impossibilitati ad intervenire alle riunioni per validi motivi, previa comunicazione scritta all'Associazione e previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, possono delegare un altro membro del Consiglio Direttivo a rappresentarli in sede di singola riunione.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può comportare, previa delibera del Consiglio Direttivo stesso, la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

In tal caso, così come in ogni altro caso di cessazione della carica di componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea immediatamente successiva nomina il nuovo componente del Consiglio Direttivo. Il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in carica al momento della sua nomina.

## **Art 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente incaricato dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di quello fissato per la riunione, a cura del Segretario Generale, ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei suoi componenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o dal Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti impossibilitati a presenziare di persona, è ammessa la partecipazione in via videoconferenza o audioconferenza.

Ciascun componente, Past President compreso, ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, salvo, in alternativa, la nomina per acclamazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Presidente, ogni delibera assunta può essere rimessa al vaglio dell'Assemblea da convocarsi entro i tre giorni successivi.

In tal caso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo non potrà essere attuata fino all'eventuale ratifica da parte dell'Assemblea.



Sono altresì valide, in assenza di convocazione e riunione, le delibere adottate con il voto favorevole dell'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo, purché il consenso unanime risulti da documento sottoscritto da tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale che funge da segretario o, in sua assenza, da altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Alle riunioni può essere invitato, qualora le materie all'ordine del giorno lo richiedano, l'Organo di revisione contabile.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti e/o associati terzi in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

## **ART 20- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- I. nomina la Commissione di designazione;
- II. propone all'Assemblea il Presidente, il Presidente onorario e i Vice Presidenti;
- III. nomina il Segretario Generale;
- IV. nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti nazionali ed internazionali;
- V. attua le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea per il conseguimento dei fini statutari ed esamina tutte le questioni di carattere generale indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- VI. delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- VII. istruisce l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione; delibera l'ammissione, i passaggi di Categoria e la cessazione degli Associati, l'ammissione o la cessazione della categoria degli Associati Sostenitori;
- VIII. esegue o controlla l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- IX. indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e provvede alla convocazione;
- X. prepara il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- XI. irroga le sanzioni;
- XII. propone i contributi ordinari e straordinari;
- XIII. nomina, ove occorra, le Commissioni in conformità ai compiti ad esse destinati, ai sensi dell'art. 23;
- XIV. esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- XV. promuove e mette in atto quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

## **ART 21 – PRESIDENTE - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PRESIDENTE ONORARIO**

La carica di Presidente è conferita:

- a) a titolari o legali rappresentanti delle imprese associate, ovvero
- b) a persone non legate da rapporto di titolarità o di legale rappresentanza di imprese associate.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, nell'anno solare antecedente alla scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri membri, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non fa parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito, in via riservata, di consultare le imprese associate allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base associativa.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome o i nomi di uno o più candidati da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale o tali proposte. Qualora la proposta del Consiglio Direttivo venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica tre anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione (di fronte ai terzi ed in giudizio), con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Segretario Generale, le Assemblee. Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei Vice Presidenti, ai quali delega, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, deleghe specifiche per il compimento mansioni specifiche e singoli atti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dallo stesso designato o dal Vice Presidente più anziano.

Venendo a mancare anticipatamente il Presidente, l'Assemblea, avente ad ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente, deve essere tenuta nei successivi sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

La carica di Presidente Onorario può essere conferita, su proposta del Consiglio Direttivo, ad una personalità del mondo artistico - musicale - culturale di chiara fama con il compito di rappresentare l'Associazione in particolari avvenimenti, eventi, incontri, nelle sedi istituzionali, sia in Italia che all'estero.

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

## **ART. 22 – VICEPRESIDENTI**

I Vice Presidenti sono 4 (quattro) e sono eletti dall'Assemblea.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il triennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Nello specifico, il Presidente dovrà proporre un Vice Presidente preposto e responsabile per ciascuno dei seguenti settori di responsabilità:

- I. Settore Interno e Comunicazione;
- II. Settore Sviluppo e Nuovi Modelli di Business;
- III. Settore Estero;
- IV. Settore Tutela dei Diritti.

Ciascun Vice Presidente, nell'ambito del settore di propria competenza, avrà cura di definire, coordinare, intrattenere e sviluppare i rapporti con gli Associati.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta relativa ai Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il Presidente e i Vice Presidenti dallo stesso proposti.

Resta fermo il diritto dell'Assemblea di conferire ai singoli Vice Presidenti, sia in via congiunta che in via disgiunta, specifiche deleghe relative all'approfondimento di temi, alla risoluzione di problemi nonché all'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade contestualmente a quello del Presidente. In caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, restano in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina del loro successore.

Qualora nel corso del triennio venga a mancare uno o più Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il sostituto che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente, fermo restando la conferma della prima Assemblea utile.

## **ART. 22 BIS – COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dall'ultimo Past-President e dai 4 (quattro) Vice Presidenti.

Il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza a uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue competenze;
- coordina l'attività di preparazione delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha una funzione propositiva in relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;

- in casi di fondata e motivata urgenza, assume le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, fermo restando la successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Previo invito, può partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza anche un soggetto terzo in possesso di competenze tecniche specifiche.

Non sono previste formalità né in relazione alla convocazione né in relazione alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

### **Art .23 – AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI**

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

La struttura organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

Possono essere costituite Commissioni di supporto alle attività associative.

Tali Commissioni sono composte fino a 3 (tre) componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, in rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.

Le Commissioni sono coordinate dal Vice Presidente preposto al Settore nel cui ambito opera la Commissione.

Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza a cui possono essere delegati l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, la durata delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo.

L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

## **CAPO II – Organizzazione interna e organi di controllo dell'Associazione**

### **Art 24 – SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e, sotto la vigilanza di quest'ultimo, provvede all'organizzazione e funzionamento degli uffici al fine di raggiungere le finalità dell'Associazione.

Il Segretario Generale:

- a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione della stessa e ne amministra i fondi i fondi seguendo, ove, indicati, i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;
- b) organizza e coordina l'attuazione delle indicazioni ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;
- c) redige, per ogni anno solare, il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ai sensi dell'art. 16, lettera i) entro il mese di novembre dell'anno solare precedente, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria contestualmente alla relazione dell'Organo di controllo contabile;
- d) predispone, d'intesa con il Presidente, il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) redige i verbali e predispone gli atti per la convocazione delle Assemblee, delle sedute del Consiglio Direttivo e di tutte le altre riunioni dell'Associazione avendo cura della buona conservazione degli stessi;
- f) comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi;
- g) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi, con facoltà di farsi sostituire da un proprio delegato, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il compenso spettante al Segretario Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in accordo con i Vice - Presidenti. In mancanza di nomina del segretario generale, le funzioni di questi sono esercitate direttamente dal Presidente o da suo delegato.

#### **ART 25 – ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE**

L'Organo di controllo contabile è composto da 1 (uno) o da 3 (tre) revisori effettivi nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di organo collegiale, almeno uno dei Revisori Contabili deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

L'Organo di controllo contabile dura in carica quattro (4) anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

L'Organo di controllo contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

L'Organo di controllo contabile può essere chiamato ad assistere alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio Direttivo per individuare il sostituto da eleggere nella prima Assemblea utile.

#### **ART.26 – CONTROVERSIE TRA ASSOCIATI**

In caso di controversia tra Associati e/o Associati Sostenitori e/o "Prima Iscrizione", che non si siano state definite bonariamente, varranno le disposizioni di legge.

#### **ART.27 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato, formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

La carica di Presidente e di Presidente Onorario non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli del presente Statuto.

### **TITOLO IV– FONDO COMUNE E BILANCIO**

#### **ART.28 – FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi ordinari di cui all'art.11 del presente Statuto;
- b) da contributi straordinari
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di

ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale.

#### **ART.29 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre dell'anno solare precedente deve essere compilato il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati all'Organo di Controllo Contabile almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio consuntivo sia superiore a quello indicato nel bilancio preventivo, il relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto attraverso una

integrazione della quota ordinaria che verrà addebitata a tutti gli Associati .Le imprese associate, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio consuntivo, provvedono, su richiesta del Presidente, al versamento delle anzidette eventuali integrazioni di quota nei limiti stabiliti al comma che precede.

L'Associazione è tenuta alla prudenza in caso di politiche d'investimento.

## **TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – REGOLAMENTO – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART.30 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

### **ART.31 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, l'adozione di un Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni statutarie.

Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento potranno essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

### **ART.32 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata entro i successivi trenta giorni una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica l'Organo di controllo contabile.

Al termine della liquidazione dovrà esser riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso alle imprese associate.

Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che precede l'Associazione s'intende sciolta.

### **ART.33 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano in vigore con l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Straordinaria e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme di legge.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.